COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Prot. 97655 del 21/10/2020

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: **Riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa – nrg 4042/2012 – Mentessi Simona c/ Comune di Pisa e altri – Verbale n. 4/2020 del 30/1/2020 - liquidazione spese legali. (154C12)

Soggetto creditore:
Denominazione: Mentessi Simona nata a Livorno il 23/1/1971
C.F. MNTSMN71A63E625E
Residenza: Livorno via dell'Ardenza n. 47

Importo complessivo del debito: € 1.198.47

di cui:	€	759,00= spese processuali
	€	113,85= spese generali 15%
	€	34,91= cap 4%
	€	907,76=
	€	199,71= IVA 22%
	€	1.107,47=
	€	91,00= spese vive
	€	1.198,47= Totale

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni

di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____
_____
_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:
- Con ricorso ex art, 22 L. 689/89 la sig.ra Simona Mentessi proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n.14 bis/2012, notificata in data 19/10/2012, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 3.044,81, per l'accertata violazione del Reg Ce 825/2004 sanzionato dall'art. 6 comma 3, poiché la stessa non aveva effettuato presso l'autorità competente notifica di inizio attività per la stagione balneare 2008 chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'annullamento.
- Con verbale n. 4 del 30/1/2020 il Tribunale di Pisa dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione della lite condannando, peraltro, il Comune di Pisa al pagamento delle spese di lite.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
- Relazione dell'Avvocatura civica
- Verbale n. 4 del 30/1/2020 Tribunale di Pisa
- progetto notula avvocato

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, 21/10/2020

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Alessandro Balducci

RELAZIONE

In data 14/08/08 il Comune di Pisa notificava alla sig.ra Mentessi Simona, titolare della spiaggia attrezzata "Tirreno 2000" sita in Tirrenia, viale del Tirreno n. 86 – l'ordinanza ingiunzione n. 14/2012, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 9.000,00, per l'accertata violazione del Reg. Ce. 825/2004 sanzionato dall'art. 6 comma 3, poiché la stessa non aveva effettuato presso l'autorità competente notifica di inizio attività per la stagione balneare 2008.

La titolare dello stabilimento balneare, al momento del sopralluogo mostrava un documento relativo alla stagione balneare 2006, dal quale risultava che l'attività veniva svolta dal 16/05/2006 al 20/09/2006.

In seguito a ricorso di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n.14/2012, presentato dalla ricorrente in data 02/10/2012, si procedeva al ritiro dell'ingiunzione allo scopo di verificare la legittimità del verbale redatto da personale USL alla luce degli scritti difensivi.

In data 19/10/2012 veniva notificata alla sig.ra Mentessi una nuova ordinanza ingiunzione n, 14bis/2012 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 3044.81, con le stesse motivazioni dell'ordinanza n. 14/2012, rideterminando l'importo della sanzione in base all'art. 11 della l. 689/1981 e visto reg. ce 852/2004.

La parte ricorrente proponeva opposizione chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e nel merito che essa venisse annullata.

Con provvedimento del 26.04.2013 la Direzione Polizia Municipale riesaminava la pratica e, a seguito del parere dell'ufficio SUAP che confermava la corretta applicazione del regolamento comunale in materia da parte della signora Mentessi Simona, annullava l'ordinanza impugnata n. 14bis/2012;

L'ordinanza impugnata è stata annullata nonostante il parere discordante, mai modificato, della USL che, con comunicazione del 13.8.2008 conferma l'accertamento e la contestazione elevata alla signora Mentessi;

Tenuto conto che è stata chiesto al giudice la dichiarazione di cessata materia del contendere e che il giudice Dott. Pruneti, ha formulato alle parti una proposta di definizione della lite.

Ciò premesso, tenuto conto della non facile interpretazione, in considerazione del parere discordante di altra amministrazione nonchè dell'esposizione alle spese totali ed ulteriori derivanti dalla soccombenza in giudizio in caso di rinuncia della conciliazione proposta, con il parere favorevole

dell'Amministrazione (Polizia Municipale), è stata accettata la proposta di definizione della lite del Giudice con pagamento, da parte del Comune, della somma omnicomprensiva di euro 850,00, oltre accessori di legge.

Si chiede, conseguentemente, il riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di € 850,00 oltre accessori di legge.

Il Funzionario

Avv. Giuseppina Gigliotti

Firmato digitalmente da:GIGLIOTTI GIUSEPPINA
Organizzazione:COMUNE DI PISA
Data:21/10/2020 13:57:21

Conciliazione n. cronol. 1721/2020 del 30/01/2020
RG n. 4042/2012

VERBALE CONC.NE
N. 4 / 2020
N. 4042 / 12 R.G.
Cron. N. 1721/20

N. R.G. 2012/4042

TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

SEZ. CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

del giorno 30/01/2020

Giudice: dott. Luca Pruneti

Compaiono:

Per SIMONA MENTESSI, l'avv. DEL SECCO, oggi sostituito dall'avv. Adriana Conte

Per COMUNE PISA, l'avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA, oggi sostituito dall'avv. Giacomo Mannocci, il quale dichiara per il Comune di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice alla precedente udienza.

Viene chiamata in udienza l'assistente giudiziario dott.ssa Alessandra Tartariello, ai fini del verbale di conciliazione.

Il Giudice

Dato atto dell'intervenuta conciliazione della lite, come da separato verbale, dichiara l'estinzione del giudizio.

Il Giudice
dott. Luca Pruneti

Firmato Da: PRUNETI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3078019bd6a31cd087d9315425d7cd

N. R.G. 2012/4042

TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

SEZ. CIVILE

VERBALE DI CONCILIAZIONE ALLEGATO ALL'UDIENZA

del giorno 30/01/2020

Giudice: dott. Luca Pruneti

Sono presenti.

SIMONA MENTESSI, l'avv. DEL SECCO, oggi sostituito dall'avv. Adriana Conte

Per COMUNE PISA, l'avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA, oggi sostituito dall'avv. Giacomo Mannocci, il quale dichiara per il Comune di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice alla precedente udienza.

Ai sensi dell'art. 185 ult. comma c.p.c.

I procuratori delle parti dichiarano di conciliare la lite con accettazione della proposta conciliativa del giudice nei termini di cui all'udienza del 24.10.2019, ossia:

pagamento, da parte del Comune, della somma omnicomprensiva di € 850,00, oltre accessori di legge.

I procuratori delle parti

Il giudice

Dott. Luca Pruneti

l'assistente giudiziario dott.ssa Alessandra Tartariello.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEL SECCO

P.I 01547260495

AVV.TO DEBORAH DEL SECCO
C.F DLS DRH 70D50 E625I

AVV.TO ALESSANDRA DEL SECCO
C.F. DLS LSN 66M59 E625J

Livorno 20 febbraio 2020

Gent.le Sig.ra
Mentessi Simona
Via dell'Ardenza n. 47
57100 Livorno

C.F.: MNTSMN71A63E625E

OGGETTO: MENTESSI SIMONA/COMUNE PISA
TRI/PI RG. 4042/2012 DOTT. PRUNETI

NOTULA

Per spese vive sostenute esenti Iva ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72:

Iscrizione a ruolo	83,00
marca da bollo	8,00
	91,00

****

Compensi professionali	759,00
Spese gen. 15%	113,85
	872,85
Cpa 4%	34,91
	907,76
Iva 22%	199,71
	1.107,47
Riporto spese vive anticipate	91,00
	1.198,47

Banco Popolare - Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
Studio Legale Associato Del Secco
c/c n. 000000246130
Codice IBAN IT 78 X 0503413903000000246130
Codice Bic/Swift BAPPIT21T03

Via MARRADI N. 98 – Livorno - Tel. 0586/803948 – Fax 0586/268339
Si riceve per app.to - per urgenza contattare i seguenti numeri 329/3453383 - 380/5144103
deborahdelsecco@pec.ordineavvocatilivorno.it
alessandradelsecco@pec.ordineavvocatilivorno.it
ad.delsecco@virgilio.it